



IMPOSTE SUL REDDITO

Il “dualismo” della tracciabilità dei rimborsi spese ai dipendenti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Forum web Fisco

FORMATO INNOVATIVO

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

Di rilevante impatto sulla **gestione amministrative delle imprese è la norma**, contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che impone la **tracciabilità dei rimborsi spese ai dipendenti** quale duplice condizione:

- per **escludere dal reddito di lavoro dipendente**, di cui all'[articolo 51, Tuir](#), le **somme per vitto, alloggio e trasporto** sostenute dal dipendente e **rimborsate dal datore di lavoro**, in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale sede di lavoro (quelle sostenute all'interno concorrono a formare il reddito, **ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da idonea documentazione**);
- per **dedurre dal reddito d'impresa le predette spese**, inserendo il nuovo comma 3-bis, nell'[articolo 95, Tuir](#).

Prima di entrare nel merito delle questioni critiche, va osservato che le **spese di trasporto** interessate dalla novità sono solamente quelle **effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea** (es. taxi e Ncc), mentre **sono esclusi i trasporti di linea** (ad esempio treni ed aerei).

In merito all'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, il legislatore ha inserito un nuovo periodo nel comma 5, dell'[articolo 51, Tuir](#), secondo cui *“I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (...), per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (...).”*

Il richiamo alle trasferte o missioni di cui “presente comma” comporta che **la tracciabilità delle spese** sostenute **prescinde dalla modalità di gestione dei rimborsi spese** per la trasferta, **comprendendo**, quindi, non solo i **rimborsi analitici** (a piè di lista), ma anche **quelli forfettari** (nonché quelli misti). Entrambe le modalità di gestione dei rimborsi spese sono, infatti, contenute nell'[articolo 51, comma 5, Tuir](#). Si ricorda che, in capo al dipendente, l'esclusione da tassazione dei **rimborsi analitici di spese per vitto e alloggio** non trova alcun **limite quantitativo**, mentre il **rimborso con indennità forfettaria** è **escluso da tassazione nei limiti**



massimi di un importo giornaliero (euro 46,48 per le trasferte in Italia ed euro 77,47 per quelle all'estero). Tuttavia, **anche in presenza di rimborси forfettari**, le **spese per vitto e alloggio** (quelle di viaggio sono sempre rimborsate analiticamente) devono essere sostenute **con strumenti tracciati**, pena la tassazione in capo al dipendente anche dell'importo compreso nella “franchigia”.

Per quanto riguarda la **deduzione dei rimborси spese in capo al datore di lavoro**, il nuovo [**articolo 95, comma 3-bis, Tuir**](#), stabilisce che “*Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (...), nonché i rimborси analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (...)*”. Va osservato, in primo luogo, che **la norma ricomprende anche le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall'impresa** (individuale o collettiva), mentre per i **rimborси spese ai dipendenti** di tali spese è precisato che si tratta solamente di **quelli “analitici”**, ossia quelli **rimborsati a più di lista** dietro presentazione della nota spese (cui si dovranno allegare oltre ai giustificativi di spesa, anche le ricevute a supporto del pagamento tracciato), per i quali sussiste **un limite massimo di deduzione giornaliero** (euro 180,76 per le trasferte in Italia ed euro 258,23 per le trasferte all'estero). Rimangono esclusi dall'obbligo di tracciabilità, quale condizione per la deduzione dal reddito d'impresa, i **rimborси spese forfettari**, per i quali si ricorda che l'[**articolo 95, Tuir**](#), **non pone alcun limite quantitativo alla deduzione in capo al datore di lavoro**.